RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6972 Seduta del 31/07/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Francesca Brianza di concerto con il Vicepresidente Fabrizio Sala e gli Assessori Valentina Aprea, Giulio Gallera, Massimo Garavaglia e Antonio Rossi

Oggetto

INTEGRAZIONE ALLE "LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI" APPROVATE CON DGR N. 3230 DEL 6/03/2015 (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE SALA E GLI ASSESSORI APREA, GALLERA, GARAVAGLIA E ROSSI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Paolo Favini

I Direttori Generali Paolo Favini Giovanni Daverio Carmelo Di Mauro Giovanni Bocchieri Cristina Colombo

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante

CONSIDERATA la disciplina statale di riferimento e segnatamente il d.p.r. 445/2000 e il d.p.r. 394/1999;

VISTO l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., solo limitatamente a:

- stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, escludendo quindi quanto non rientri in tale ambito come, ad esempio, la titolarità di proprietà all'estero;
- casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;

DATO ATTO che, fatte salve le due eccezioni sopra riportate e come previsto dal medesimo art. 3 del DPR 445/2000, nel caso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, le qualità personali e i fatti vanno documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" ed, in particolare, l'art. 10 "Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)" che prevede, per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni;

VISTA la dgr n. 3210/2015 "Presa d'atto della comunicazione dell'assessore Cantù avente oggetto: "Elementi di percorso in ordine all'applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia";

CONSIDERATA la dgr n. 3230/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013";

VISTO l'art. 6 "Dichiarazione sostitutiva" della legge regionale 10 novembre 2015 n. 38 "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale" che dispone:

> *"I richiedenti contributi regionali devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)";*

CONSIDERATO l'onere in capo all'amministrazione erogatrice, ai sensi degli artt. 71 e 72 del dpr 445/2000, di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal richiedente l'acceso agevolato alle prestazioni e ai servizi;

VISTO che, con la dgr 3230/2015, la Giunta regionale ha fornito le "Linee di indirizzo" - allegato 1 alla dgr - per la prima applicazione del nuovo Indicatore della situazione economica (ISEE), introdotto dal d.p.c.m. 159/2013, favorendo un uniforme recepimento da parte degli enti erogatori attraverso i regolamenti comunali e demandando a "eventuali successivi provvedimenti la definizione di ulteriori principi e criteri per stabilire l'accesso alle prestazioni e la determinazione del livello di compartecipazione";

VISTA la difformità interpretativa in sede di prima applicazione del d.p.c.m. sopra citato, determinata dalla successione delle leggi nel tempo, con particolare riguardo alle modalità con cui devono essere acquisite le dichiarazioni sostitutive;

RILEVATO che la valutazione circa l'impatto della prima applicazione del nuovo Indicatore Situazione Economica Equivalente, condivisa con ANCI, le associazioni di categoria e le Parti sociali, ha fatto emergere una notevole difformità interpretativa e applicativa della normativa nazionale che regola la materia

presso i diversi ambiti territoriali e comunali;

RAVVISATA pertanto la necessità che Regione Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative, richiami tutte le amministrazioni erogatrici al rispetto della normativa vigente in materia di ISEE nonché in tema di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;

RITENUTO opportuno integrare la dgr 3230/2015, all. 1 "Linee guida per l'uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari" inserendo all'art. 2 "Accesso e compartecipazione" dopo il comma 1, il comma 1-bis ove si precisa che "Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.c.m. 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art. 3 del dpr 445/2000 e dell'art. 2 del dpr 394/1999";

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra il contenuto dell'allegato A della dgr 3230/2015, inserendo all'art. 2 "Accesso e compartecipazione" dopo il comma 1, il comma 1-bis, come sopra riportato;

DATO ATTO che l'allegato 1 di cui al punto precedente sostituisce l'allegato A "Linee guida per l'uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari", approvato con dgr 3230/2015;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 "Linee guida per l'uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti

regolamentari", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra i contenuti dell'allegato A della dgr 3230/2015, inserendo all'art.2 "Accesso e compartecipazione" dopo il comma 1, il comma 1-bis "Le dichiarazioni sostitutive di cui al 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art. 3 del dpr 445/2000 e dell'art. 2 del dpr 394/1999.";

2. di dare atto che l'allegato 1 di cui al punto precedente sostituisce l'allegato A "Linee guida per l'uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari" approvato con dgr 3230/2015;
3. di assicurare la massima divulgazione delle Linee guida di cui alla presente deliberazione, tramite le ATS e i Comuni, anche attraverso i relativi Ambiti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013

IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Si ritiene opportuno che la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 e le linee guida regionali si applichino in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale.

2. I nuovi regolamenti ambitali ovvero comunali che recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 si applicano alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

3. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

4. Nella fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo; ciascun Ente erogatore può valutare l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione:

A – Interventi, Servizi e prestazioni di welfare

A.1

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.

- Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, …).

- Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

A.2

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

A.3

- Servizio assistenza domiciliare minori.
- Comunità educative.
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari…)

Art. 2. (Accesso e compartecipazione)

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni

agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE)

1-bis. Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.C.M. 159/2013 devono essere rese ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 e dell'art. 2 del DPR 394/1999.

2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali (distrettuali) relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 3. (Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-*bis* della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.

3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Nei regolamenti comunali, con particolare riguardo ai servizi residenziali, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

Art. 4. (Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia)

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di … (da stabilirsi da parte di ciascun Comune in modo uniforme a livello di ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi)… e in relazione alla tipologia del servizio richiesto, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

2. Nel periodo transitorio di applicazione dell'ISEE prevista dal D.P.C.M. n.159/2013, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe, ferma restando la facoltà del cittadino di presentare la dichiarazione per evidenziare rilevanti variazioni del nucleo familiare e della parte reddituale.

3. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

4. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

1. Art. 5. (Definizione del nucleo familiare)

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 6. (Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 7. (Spese o franchigie riferite al nucleo famigliare da sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo)

1. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.